

Tabella "A"

Tariffe Imposta Soggiorno 2026 Tariffe approvate con delibera G.C. n. __ del 30/10/2025		
Struttura ricettive assoggettate all'imposta	Classificazione: Stelle Chiavi Girasoli	Imposta per persona per max. quattro pernottamenti consecutivi
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva di cui al Titolo II - Capo III della LRT 61/2024: Case per ferie, Ostelli etc.; Strutture ricettive all'aperto di cui al Titolo II - Capo II della LRT 61/2024: campeggi, aree di sosta camper etc.;		€ 1.50
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II - Capo III della LRT 61/2024: Affittacamere – art. 42; Bed and breakfast - art. 43; Case e appartamenti per vacanze - Art. 44; Residenze d'epoca - Art. 45 Locazioni turistiche di cui al Titolo III della LRT 61/2024;		€ 2.50
Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II - Capo I della LRT 61/2024: – Alberghi - art. 22; – Residenze turistico-alberghiere – art. 23; – Dipendenze – art. 24; – Condhotel – art. 25; – Academy hotel– art. 26; Residence di cui al Titolo II - Capo V della LRT 61/2024; Alberghi diffusi di cui al Titolo II - Capo VI della LRT 61/2024; Strutture ricettive agrituristiche di cui alla LRT n. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana”	Fino a due	€ 1.50
	Tre	€ 2.50
	Quattro/Cinque	€ 3.50
Applicazione della tariffa Art. 6 del Regolamento	La tariffa è applicata per non oltre quattro pernottamenti consecutivi	

Tabella “A”

Esenzione della tariffa Art. 4 del Regolamento	– minori fino al compimento del 13° anno di età; – le persone che pernottano in quanto ricoverati per trattamenti in regime di “day hospital”, in ospedali e case di cura, e loro accompagnatori; – accompagnatori di persone ricoverate in ospedali o case di cura e le persone e loro accompagnatori, sottoposte a visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici. L’esonero è subordinata alla presentazione, da parte di colui che intende usufruire dell’esonero, di certificazione prodotta dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di ricovero; – autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esonero si applica in ragione di ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti; – soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; – portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
---	---